

n. 7187/12 Reg. Notizia di Reato  
n. 1508/13 Reg. G.U.P.

n. 208 / 14 Reg. Sent.

Data del deposito  
21/03/2014

Data di irrevocabilità  
\_\_\_\_\_

Estr. Esec. \_\_\_\_\_

.....Reg.  
Recupero Crediti

Redatta scheda il  
\_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI RAVENNA**  
**GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO**  
**UFFICIO DEL G.U.P.**

**DISPOSITIVO DI SENTENZA**  
**E**  
**MOTIVAZIONE CONTESTUALE**  
(artt. 438 e segg., 444 e segg., 416 e segg. c.p.p.)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il G.U.P., Dr.ssa Antonella Guidomei all'udienza del **21/03/2014** in Camera di Consiglio ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

Nei confronti di:

**GIUGNI GIACOMO**

nato a Lugo (RA) il 30/04/1937  
ivi residente in Via Pulicari 6/8

**LIBERO - PRESENTE**

## IMPUTATO

del delitto p.e p. dall'art. 589/2° comma c.p., perchè mentre alla guida della autovettura Peugeot 106 tg. 598048, percorreva la Piazza I° Maggio con direzione via Mentana – Piazza Trisi, per colpa consistita in generica negligenza, imprudenza e imperizia nonché nell'inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare non avendo dato la precedenza al pedone che transita sull'attraversamento pedonale (artt. 191 c.d.s.), investiva Minardi Santina che camminava sulle strisce pedonali di Piazza I Maggio, cagionandole gravi lesioni personali che la portavano al decesso. In Lugo, il 23.10.2012, decesso avvenuto il 29.10.2012.

Con l'intervento :

- del Pubblico Ministero Dott. Alessandro Mancini;
- dell'avv. Lorenzo Bucchi del foro di Ravenna, difensore di fiducia dell'imputato unitamente all'Avv. Leopoldo Miserocchi del foro di Forlì/Cesena, oggi assente;
- dell'Avv. Laura Coltrinari del foro di Roma che deposita atto di costituzione di parte civile dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada;

Rilevato che la difesa ha formulato la seguente richiesta :

- applicarsi la pena di **mesi 6 di reclusione** così determinata :
- pena base di mesi 9 di reclusione
- riduzione per la scelta del rito a mesi 6 di reclusione ;
- con la concessione della sospensione condizionale della pena, istanza sulla quale il Pubblico Ministero ha prestato il suo consenso.

## MOTIVAZIONE

Il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio di GIUGNI Giacomo, chiamato a rispondere del reato in epigrafe specificato.

All'udienza odierna, la difesa dell'imputato chiedeva di produrre n. 2 quietanze rilasciate dalle persone offese attestanti l'avvenuto risarcimento danni. Veniva, altresì, ammessa la costituzione di parte civile dell'Associazione Italiani Familiari delle Vittime della Strada come da ordinanza di cui al verbale d'udienza qui richiamato.

Le parti, in ordine al reato ascrittogli in rubrica, hanno chiesto concordemente l'applicazione della pena di mesi sei di reclusione (pena determinata come da verbale di udienza). La richiesta è stata subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il Giudice, esaminati gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, rileva anzitutto che sono manifestamente insussistenti le condizioni per pronunciare un'eventuale sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Costata, quindi, che appare corretta la cornice legale delle richieste avanzate dall'imputato ed assentite dal P.M..

Dalla lettura degli atti appare infatti pacifica la qualificazione giuridica del tragico fatto accaduto il 23-10-2012 e l'attribuibilità all'odierno imputato alla luce della C.N.R. 24-10-2012, dei rilievi della P.G., della chiara evidenza delle immagini dei filmati ripresi dalle telecamere posizionate in loco, e degli atti allegati al fascicolo del P.M., ed in particolare dalla consulenza medico-legale esperita dal P.M. sulla riconducibilità del decesso della vittima Minardi Santina avvenuto il 29-10-2012 all'incidente stradale di pochi giorni prima oggetto del presente giudizio.

Il corretto comportamento processuale dall'imputato, unito alla sua incensuratezza ed all'avvenuto integrale risarcimento del danno nei confronti delle parti offese consente certamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da valutarsi con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui al II co. dell'art. 589 c.p..

La pena pattuita appare congrua e conforme a legge.

Sussistono i presupposti (prima concessione del beneficio e prognosi favorevole) per concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena.

Ai sensi dell'art. 222 c.d.s. deve irrogarsi la sanzione amministrativa della sospensione della patente per il periodo che, atteso anche il rito scelto e la conseguente diminuzione di legge, stimasi adeguato in mesi cinque.

Va disposto ai sensi dell'art. 444 co. 2 ult. parte c.p.p. la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile che vanno liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice dell'udienza preliminare,  
visti gli artt. di legge in epigrafe, 62 bis c.p., 444 c.p.p., su concorde richiesta delle parti applica nei confronti di ~~GUIGNI~~ GUIGNI Giacomo in ordine al reato ascrittogli in rubrica, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti sulla contestata aggravante, applicata la diminuzione per il rito, la pena di mesi sei di reclusione;


Visto l'art. 163 c.p., ordina sospendersi l'esecuzione della pena come sopra applicata alle condizioni di legge.

Visto l'art. 222 D. L.vo 285/1992, dispone nei confronti dell'imputato la sanzione della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi cinque.

Visti gli artt. 444 co.2 e 541 c.p.p. condanna l'imputato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita che si liquidano in complessivi € 2.160,00 oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ravenna, 21 marzo 2014.

Il Cancelliere  
FRANCESCA PROSPERI



Il Giudice dell'udienza preliminare

Dott.ssa Antonella Guidorzi

